



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: TARI: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI.

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 19:00 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio
Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
STECCO MARCELLO	Consigliere	X	
REDA CRISTINA	Consigliere	X	
VERONESI ANTONELLA	Consigliere	X	
MARZI GIADA	Consigliere		X
LANDINI LORENZO	Consigliere	X	
FODERARO GIUSEPPINA	Consigliere	X	
BALASINI MARCELLO	Consigliere	X	
MONTANARI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
SIMONAZZI MARIAROSA	Consigliere	X	
FAIETTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
DEL FABBRO GRAZIELLA	Consigliere		X
VOLOGNI PATRIZIA	Consigliere	X	

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: CARNEVALI FEDERICO, GIALDINI MATTEA, MAESTRI ELEONORA

Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini Il Segretario Comunale.

Il Sig. Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: TARI: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI.

Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l'argomento di cui al presente punto dell'ordine del giorno.

Il Dott. Spatazza responsabile del servizio tributi dell'Unione illustra la proposta di regolamento e le novità normative.

La consigliera Vologni Patrizia chiede se la rateizzazione riguarda solo le utenze domestiche. Si chiede spiegazioni anche sulla possibilità di utilizzare un soggetto non pubblico per la raccolta.

Il Dott. Spatazza dice che la rateizzazione è pensata sulle utenze domestiche anche se non è molto vantaggiosa essendo gravata da interessi. Su alcuni comuni ci sono state richieste di fuoriuscita dal servizio pubblico. La quota fissa è comunque dovuta.

Prende la parola **il consigliere Faietti** il quale chiede i tempi di sollecito di pagamento.

Il Dott. Spatazza dice che ci sono 5 anni di tempo e normalmente come ufficio attendiamo circa 1 anno.

Il consigliere Faietti dice che un anno di tempo e' un po' troppo.

Il Dott. Spatazza dice che utilizzando il sistema posta cartaceo e i tempi sono questi. Ci stiamo attrezzando per l'invio a mezzo pec e a mezzo mail per chi lo richiede.

Il consigliere Faietti dice che è corretto uniformare i regolamenti a livello unionale.

La consigliera Vologni Patrizia chiede se è previsto lo snellimento dei registri relativi ai rifiuti.

Il Dott. Spatazza dice che sono normative nazionali e non dipendono dagli uffici tributi dei comuni.

Nessun altro chiede la parola.

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

· l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

· con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702 ,art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti ed eventuali modifiche con effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che con Legge 197 del 29/12/2022 art. 1 comma 775, è stato disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e pertanto, si prendono a riferimento i valori assestati del bilancio 2022-2024, operando in esercizio provvisorio a norma art 163 TUEL;

VISTO l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la Tari:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 35 del 30/06/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO che il regolamento sopra citato deve recepire le novità introdotte dalla Delibera di ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, che pur non intervenendo direttamente sulla normativa tributaria della Tari, in merito alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevede l'introduzione di una serie di obblighi che impattano indirettamente sulla disciplina regolamentare della Tassa Rifiuti, imponendo ai Comuni una revisione dei propri regolamenti per consentire il coordinamento con le nuove disposizioni, non già disciplinate dalla legge 147/2013 e dal D.Lgs. 116/2020, allo scopo di far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, introducendo un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti;

RITENUTO opportuno, per una migliore leggibilità e comprensione, anziché apportare numerose modifiche, sostituire il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti con un nuovo regolamento che recepisca quanto sopra richiamato;

VISTI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tributi, Dott. Giacomo Spatazza, ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario Dott. Alberico Zambelli;

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis del D.L.174/2012;

CONSIDERATO:

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L.201/11, convertito nella legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98 e s.m.i.;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: "(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell'08/04/2013 n. 39";

DATO ATTO che la responsabilità del procedimento è in capo al Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Bassa Reggiana, Giacomo Spatazza;

VISTI gli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 t.v.:

- favorevole, dal Responsabile del Servizio Tributi, Dott. Giacomo Spatazza, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Alberico Zambelli, in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata:
Componenti il consiglio presenti n. 11; votanti n. 11 favorevoli n. 11; contrari e astenuti n. zero;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata, per la immediata eseguibilità dell'atto:
Componenti il consiglio presenti n. 11; votanti n. 11; favorevoli n. 11; contrari e astenuti n.

zero;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato in allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto che il suddetto regolamento ha efficacia a decorrere dal 01/01/2023;
4. Di individuare che il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza, Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi unione Bassa Reggiana;
5. Di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo1,comma 3, del D.Lgs. 360/98;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Gandellini

Firmato digitalmente da: SPATAZZA GIACOMO
Luogo: Guastalla
Data: 11/05/2023 08:26:47

Giacomo Spatazza